



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4983 del 2021, proposto da

████████████████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini, 8;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia in Camerun in data 8 dicembre 2020, notificato l'11 dicembre 2020 con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio del visto per motivi di studio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2021, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'amministrazione fonda il motivo di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio sul cd. rischio migratorio, non avendo dimostrato l'istante di possedere adeguati mezzi economici;

Considerato, più in particolare, che l'amministrazione non ritiene valutabili le garanzie prestate da soggetti terzi sulla base del punto 2, parte IV, della circolare MIUR per l'anno accademico 2020/2021, secondo cui *“i mezzi economici di sussistenza debbano essere comprovati mediante garanzie economiche personali o dei genitori, escludendo espressamente l'esibizione di fidejussioni bancarie e garanzie fornite da terze persone”*;

Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che:

- la richiamata circolare del MIUR appare, *prima facie*, essere in contrasto con la fonte normativa gerarchicamente sovraordinata dell'art. 4, comma 3, T.U. immigrazione che rinvia, per la definizione dei mezzi di sussistenza, alla direttiva del Ministero dell'Interno, e dell'art. 39 comma 3, lett. a, T.U. immigrazione, che rimette al regolamento di attuazione la disciplina degli *“adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente*

soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero”;

- alcuna limitazione correlata allo stretto rapporto di parentela richiesto dalla circolare del MIUR emerge dalle norme sopra citate che, al contrario, fanno espresso riferimento alle garanzie economiche prestate “*da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato*”;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare proposta ai fini del riesame da parte dell'amministrazione della sufficienza dei mezzi economici del ricorrente, alla luce dei sopra rappresentati principi e, quindi, della eventuale sufficienza delle garanzie economiche prestate, nel caso di specie, dal fratello residente in Italia, come ampiamente documentate in atti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter),

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il gravato provvedimento ai fini del riesame;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 gennaio 2022.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.